

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EMANUELE BILOTTI

Seduta del 08/09/2025

### FATTO

1. – Nel ricorso del 13 marzo 2025, previo reclamo del 10 gennaio 2025, negativamente riscontrato dall'intermediario resistente, la parte ricorrente espone di aver rinvenuto, tra gli effetti della madre defunta nel 1998, un libretto di deposito nominativo che la stessa madre aveva aperto l'8 settembre 1988 presso un intermediario poi confluito nell'intermediario resistente. Sul libretto risulta un versamento di Lire 75.000.000 sempre l'8 settembre 1988. Non risultano altre annotazioni. La parte ricorrente riferisce quindi di aver chiesto all'intermediario resistente il rimborso dell'importo depositato con gli interessi. L'intermediario ha negato il rimborso. La parte ricorrente, in qualità di erede della madre defunta, chiede dunque che le sia restituita la somma depositata sul libretto con gli interessi, dal deposito al saldo, nella misura pattuita o, in subordine, nella misura legale.
2. – Nelle controdeduzioni del 15 aprile 2025 l'intermediario resistente riferisce anzitutto che il libretto in questione risulta attualmente censito nel proprio sistema con una numerazione diversa da quella indicata dalla parte ricorrente. Risulta comunque che il libretto di deposito in questione è stato acceso l'8 settembre 1988 ed è stato estinto il 30 giugno 2004, e dunque prima dell'incorporazione dell'intermediario contraente nell'intermediario resistente. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile in quanto relativo a una vicenda antecedente al periodo di competenza temporale dell'Arbitro, che è limitato ai fatti verificatisi nei sei anni precedenti la presentazione del



ricorso. L'intermediario resistente fa valere inoltre che, dalla data di estinzione del libretto, è ormai decorso il termine decennale di conservazione delle scritture contabili di cui all'art. 2220 cod. civ. e che è ormai maturata la prescrizione di qualsiasi pretesa restitutoria del cliente.

3. – Nelle repliche del 2 maggio 2025 la parte ricorrente osserva che ai fini del radicamento della competenza temporale dell'Arbitro occorre considerare la data in cui è stato chiesto il rimborso delle somme giacenti sul libretto. E ciò perché il ricorso in questione non riguarda certo vizi genetici del rapporto contrattuale. Sussiste pertanto la competenza dell'Arbitro a decidere il ricorso. La parte ricorrente fa valere quindi, nel merito, che il libretto di deposito non sarebbe affatto estinto. Sul libretto non sono infatti presenti annotazioni relative all'estinzione o alla sua sostituzione. Osserva quindi che il decorso del termine decennale di cui all'art. 2220 cod. civ. non può essere invocato per limitare il diritto al rimborso del cliente. Insiste pertanto per l'accoglimento della domanda.

4. – Nelle controrepliche del 15 maggio 2025 l'intermediario resistente insiste per l'inammissibilità o comunque per il rigetto nel merito del ricorso riportandosi alle considerazioni già svolte nelle controdeduzioni.

## DIRITTO

La parte ricorrente, in qualità di erede della madre defunta, chiede la restituzione dell'importo di Lire 75.000.000, pari ad Euro 38.734,27, versato dalla stessa madre su un libretto di deposito aperto nel 1988 presso un intermediario poi confluito nell'intermediario resistente. La parte ricorrente domanda altresì gli interessi previsti secondo la regola del rapporto o, in subordine, nella misura legale, dal giorno del deposito a quello del saldo.

1. – L'intermediario resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in virtù della regola per cui non possono essere sottoposte all'Arbitro controversie relative ad operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso (sez. I, par. 4, delle disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari). In tal senso l'intermediario resistente fa valere che il libretto in questione risulta estinto il 30 giugno 2004 con causale "presunto abbandonato". A suo dire, infatti, sarebbe questo il momento al quale far riferimento per verificare la sussistenza della competenza temporale dell'Arbitro. Il ricorso sarebbe perciò inammissibile.

La questione dell'estinzione del rapporto appare in effetti decisiva ai fini del radicamento della competenza dell'Arbitro a decidere il ricorso. Questo Collegio territoriale, infatti, anche con specifico riferimento a una domanda di rimborso di somme depositate su un libretto di deposito nominativo, ha già avuto modo di chiarire che, ai fini del radicamento della competenza temporale dell'Arbitro, rileva la data in cui il rimborso è stato rifiutato dall'intermediario resistente, sempre che si tratti di rapporti ancora produttivi di effetti e che la domanda non sia fondata su vizi genetici (cfr. Coll. Roma, dec. n. 15192 del 2021). Si tratta di un principio di diritto che anche il Collegio di coordinamento ha ribadito con chiarezza nella decisione n. 4656 del 2022 sia pure con riferimento al contenzioso relativo alle domande di rimborso dei buoni fruttiferi postali.

Ora, in applicazione di tale principio di diritto, il ricorso in esame dovrebbe essere dichiarato inammissibile laddove risulti effettivamente che il rapporto in questione è stato estinto il 30 giugno del 2004 o comunque in un momento anteriore al sesto anno precedente alla data di presentazione del ricorso. Laddove invece l'estinzione del rapporto non risulti affatto, sicché esso debba ancora ritenersi produttivo di effetti, ai fini del radicamento della competenza temporale dell'Arbitro rileverebbe piuttosto la data di rifiuto



del rimborso da parte dell'intermediario resistente: una data, questa, senz'altro compresa nel limite temporale indicato.

Al fine di provare l'estinzione del rapporto, in mancanza di annotazione sul libretto prodotto in atti dalla parte ricorrente, l'intermediario resistente ha depositato due schermate che riproducono documentazione contabile interna, dalle quali emerge effettivamente che un libretto di deposito nominativo intestato alla madre del ricorrente è stato aperto l'8 settembre 1998 e chiuso il 30 giugno 2004 con accentramento in contabilità generale di un saldo residuo di Euro 73,58.

Il numero del rapporto di deposito indicato in tale documentazione contabile prodotta dall'intermediario non corrisponde invero con quello del libretto originale depositato dalla parte ricorrente. Una delle due schermate prodotte dall'intermediario resistente reca tuttavia anche il "vecchio codice" del rapporto in questione e tale codice corrisponde con quello indicato sul libretto. Non è perciò in discussione la riferibilità al rapporto in questione della documentazione contabile prodotta dall'intermediario resistente.

La parte ricorrente contesta tuttavia l'idoneità di tale documentazione a provare l'estinzione del rapporto. E ciò appunto perché tale estinzione non risulta da alcuna annotazione presente sul libretto. Peraltro, dal libretto prodotto dalla parte ricorrente non risulta neppure la sua sostituzione. In effetti, l'unica annotazione presente sul libretto attesta il versamento di Lire 75.000.000 disposto il giorno stesso di apertura del rapporto, l'8 settembre 1988.

Ora, è noto che, ai sensi dell'art. 1835, co. 2, cod. civ., le annotazioni su un libretto di deposito a risparmio, sottoscritte dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante. Nel caso di specie però, come si è detto, l'estinzione del rapporto non risulta annotata sul libretto. Ma la mancata annotazione di un'operazione non può certo costituire prova della sua inesistenza. Anche la Suprema Corte, del resto, ha chiarito che dalla regola dell'art. 1835, co. 2, cit., non deriva affatto una presunzione legale assoluta di compimento delle sole operazioni annotate (cfr. Cass. n. 13643 del 2014).

L'estinzione del rapporto risulta invece, come si è detto, dalla documentazione contabile prodotta dall'intermediario. Bisogna però considerare che, in base all'art. 2709 cod. civ., i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore e non a suo favore. Vero è che, in base ad un orientamento consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, da quelle stesse scritture possono però essere tratti indizi atti a supportare, in concorso con altre risultanze, prove presuntive anche a favore dell'imprenditore che le abbia prodotte (cfr., ad es., Cass. n. 4145 del 1987 e Cass. n. 3379 del 1993). Questo Collegio non ritiene però che la documentazione contabile in questione possa consentire di ritenere provata neppure in via presuntiva l'estinzione del rapporto in questione. Peraltro, in base alla regola dell'art. 2726 cod. civ., non è consentita la prova presuntiva di un pagamento. La liquidazione delle somme depositate sul libretto in favore dell'avente diritto non può perciò ritenersi provata. E con ciò neppure l'estinzione del rapporto.

Il Collegio ritiene pertanto che la documentazione prodotta dall'intermediario resistente non sia idonea a provare l'estinzione del rapporto e respinge di conseguenza l'eccezione volta a far dichiarare l'inammissibilità del ricorso per incompetenza dell'Arbitro *ratione temporis*.

2. – Ciò posto, passando alla trattazione del merito, il Collegio ritiene fondata la domanda di rimborso del capitale depositato formulata dalla parte ricorrente. Infatti, in mancanza di prova del pagamento delle somme depositate all'avente diritto da parte dell'intermediario resistente, quest'ultimo è senz'altro tenuto a restituire al ricorrente, quale erede dell'originario contraente defunto e tuttora in possesso del titolo originale, l'importo di Euro



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

38.734,27 corrispondente alla somma di Lire 75.000.000, il cui deposito risulta invece provato inequivocabilmente dalla relativa annotazione sul libretto.

Non è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'intermediario resistente. La pretesa restitutoria di un capitale depositato comincia infatti a prescriversi solo a partire dal momento dell'estinzione del rapporto. Come già si è chiarito, però, sulla base della documentazione in atti la pretesa estinzione del rapporto di deposito in questione il 30 giugno 2004 non può considerarsi provata.

Quanto poi alla domanda degli interessi sul capitale da restituire, non vi è dubbio anzitutto che, in mancanza della produzione in atti del contratto di deposito, tali interessi debbano essere corrisposti al tasso legale ai sensi dell'art. 1284 cod. civ. Ciò posto, a fronte dell'eccezione sollevata dall'intermediario resistente, bisogna però ancora chiarire se e in che misura una simile pretesa debba considerarsi prescritta.

Al riguardo è bene rammentare anzitutto che, secondo l'orientamento di gran lunga prevalente in giurisprudenza, accolto anche dal Collegio di coordinamento nella dec. n. 9286 del 2024, gli interessi che maturano annualmente sulle somme depositate su un libretto di risparmio non sono soggetti a capitalizzazione in assenza di specifica richiesta con annotazione sul conto. Di conseguenza, in assenza di capitalizzazione, alla pretesa degli interessi non può certo applicarsi il regime prescrizione del capitale depositato. La pretesa degli interessi deve piuttosto ritenersi soggetta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, co. 1, n. 4, cod. civ. Né è necessario verificare l'eventuale presenza di previsioni difformi nel regolamento contrattuale, giacché, stante la regola dell'art. 2936 cod. civ., il contratto non potrebbe validamente disporre in maniera diversa rispetto a quanto previsto dalla legge.

Nel caso in esame, dunque, non essendo presenti sul libretto annotazioni attestanti la capitalizzazione degli interessi maturati, la pretesa degli interessi può ancora farsi valere solo per il quinquennio anteriore alla prima istanza documentata di rimborso, che coincide col reclamo del 10 gennaio 2025. Per gli anni precedenti, invece, quella pretesa deve ormai ritenersi prescritta. Gli interessi sulla somma depositata di Euro 38.734,27 sono pertanto dovuti alla parte ricorrente nella misura legale solo a far data dal 10 gennaio 2020.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 38.734,27, oltre interessi legali dal 10 gennaio 2020.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA